

Regolamento disciplinare dell'AssoTABA

(Associazione Tecnici per l'Applied Behavior Analysis)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Principi generali

1. I tecnici ABA iscritti all'AssoTABA che si rendano colpevoli di violazioni delle norme deontologiche previste dal Codice di Condotta sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte dell'Organismo Nazionale di Vigilanza dell'AssoTABA.
2. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che comportino violazione di norme di legge e regolamenti, o violazione del codice di condotta, anche in relazione alla disciplina sulla pubblicità, o siano, comunque, ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro della professione del Tecnico ABA.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme generali sul procedimento amministrativo contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e del giusto processo.

Art. 2

Responsabilità disciplinare, prescrizione e comunicazioni

1. La responsabilità disciplinare è accertata ove sia provata l'inosservanza dei doveri professionali del tecnico ABA.
2. La responsabilità sussiste anche se il fatto è stato commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.
3. Del profilo soggettivo si deve tenere conto in sede di irrogazione dell'eventuale sanzione, la quale deve essere, comunque, proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che siano derivate o possano derivare dai medesimi.
4. Il Tecnico ABA è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora essi si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria.
5. L'illecito disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto. L'inizio del procedimento disciplinare, coincidente con la formale comunicazione scritta dell'atto recante l'indicazione degli addebiti e delle regole di cui si ipotizza la violazione, sospende la decorrenza del termine prescrizione.
6. Tutte le comunicazioni eseguite nella fase preliminare, nel corso del procedimento e all'esito dello stesso, sono eseguite mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 3

Astensione e ricusazione

1. Il componente dell'Organismo Nazionale di Vigilanza dell'AssoTABA ha il dovere di astenersi dal partecipare al procedimento disciplinare e può essere ricusato nei seguenti casi:
 - a) se ha interesse nella vertenza disciplinare o se è creditore e/o debitore dell'incolpato o dei soggetti che hanno fatto pervenire la notizia del presunto illecito disciplinare;
 - b) se è in relazione di coniugio, parentela ovvero se è convivente, o collega di studio o di lavoro dell'incolpato o della parte che ha denunciato il presunto illecito disciplinare;
 - c) se ha motivi di inimicizia grave o di forte amicizia con l'incolpato ovvero con la parte che ha denunciato il presunto illecito disciplinare;

- d) se ha deposto nella vertenza come persona informata dei fatti;
 - e) se il componente ha manifestato pubblicamente il suo parere sulle vicende oggetto del procedimento;
 - f) in ogni altro caso in cui sussistano ragioni di convenienza e di opportunità adeguatamente motivate.
2. La dichiarazione di astensione è presentata per iscritto all'Organismo Nazionale di Vigilanza dell'AssoTABA ovvero dichiarata a verbale nel corso della seduta con specificazione dei motivi e, ove possibile, documentata. La ricusazione deve essere proposta all'Organismo Nazionale di Vigilanza con atto scritto ovvero dichiarata a verbale nel corso della seduta con specificazione dei motivi e, ove possibile, documentata.
 3. La ricusazione sospende temporaneamente la seduta. La nuova data della seduta dell'Organismo Nazionale di Vigilanza è fissata, nel rispetto dei termini e delle procedure previsti dal presente regolamento, dopo la decisione all'Organismo Nazionale di Vigilanza. La decisione sulla proposta di ricusazione è adottata dall'Organismo Nazionale di Vigilanza senza la presenza del componente che è stato ricusato. Qualora l'Organismo Nazionale di Vigilanza ritenga fondata la richiesta di ricusazione, il componente o i componenti ricusati non partecipano al procedimento, ma non vengono sostituiti.
 4. Se l'astensione o la ricusazione riguarda il Presidente dell'Organismo Nazionale di Vigilanza, questi è sostituito dal segretario dell'Organismo Nazionale di Vigilanza, o, in caso di impedimento, dal componente più anziano per iscrizione all'AssoTABA dell'Organismo.

CAPO II

FASE PRELIMINARE

Art. 4

Convocazione dell'Organismo e poteri del Presidente

1. Il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto all'AssoTABA è promosso dall'Organismo Nazionale di Vigilanza dell'AssoTABA, quando ha notizia di fatti rilevanti ai sensi dell'art. 1, o su richiesta del Procuratore della Repubblica competente per territorio.
2. L'Organismo è convocato dal Presidente dell'Organismo, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Segretario dell'Organismo o, in caso di impedimento, dal componente più anziano per iscrizione all'AssoTABA dell'Organismo. La convocazione dell'Organismo per il compimento degli atti volti a deliberare l'archiviazione o l'apertura del procedimento disciplinare costituisce dovere d'ufficio.
3. Il Presidente dell'Organismo assicura il rispetto dei principi e delle regole cui è informato il procedimento disciplinare. In caso di assenza od impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Segretario dell'Organismo, o, in caso di impedimento, dal componente dell'Organismo più anziano per iscrizione all'AssoTABA.
4. Il Presidente dell'Organismo dirige il procedimento compiendo, tra gli altri, tutti gli atti necessari a dare impulso al procedimento, coordinando le sedute, la discussione e le votazioni.

Art. 5

Accertamenti preliminari

1. Qualora pervenga notizia di un fatto suscettibile di integrare un illecito disciplinare ai sensi dell'art. 1 o su richiesta del Procuratore della Repubblica competente per territorio, l'Organismo Nazionale di Vigilanza dell'AssoTABA svolge un accertamento sommario preordinato alla verifica preliminare della ricorrenza dei presupposti per l'apertura formale del procedimento disciplinare. In particolare, ai soli fini di una valutazione preliminare in merito alla sussistenza dei presupposti per un'eventuale apertura di un procedimento disciplinare (ossia, ad esempio, per comprendere se la condotta segnalata sia astrattamente suscettibile di integrare una violazione del Codice di Condotta, se vi siano testimoni in grado di riferire sulla vicenda o documenti a riprova dell'accaduto), il suddetto Organismo Nazionale di Vigilanza dell'AssoTABA o il componente

- incaricato possono, tra l'altro, sentire l'iscritto interessato, l'autore della segnalazione, altre persone informate sui fatti, ovvero, chiedere informazioni o acquisire documentazione.
2. La notizia di cui al comma 1 può pervenire da altri iscritti all'AssoTABA, da soggetti pubblici, da privati, o da fonti anonime debitamente circostanziate.
 3. La convocazione per l'audizione deve essere inviata all'iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 20 giorni prima della data prevista per l'audizione stessa, e deve contenere una sintetica ma circostanziata indicazione dei fatti oggetto di accertamento ed il nominativo del responsabile del procedimento. Qualora in tale fase preliminare l'Organismo Nazionale di Vigilanza dell'AssoTABA non intenda procedere all'audizione dell'iscritto in quanto ritenuta non necessaria ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 1 e sempre che la notizia di cui al comma 1 non sia palesemente insuscettibile di integrare un illecito disciplinare, si procede senza ritardo a dare all'iscritto stesso comunicazione ex art. 7 della L. n. 241/1990 circa l'esistenza di una segnalazione nei suoi confronti.
 4. L'iscritto ha facoltà di avvalersi dell'assistenza di un difensore di fiducia iscritto all'albo degli avvocati, di non presentarsi all'audizione e di inviare memorie e documenti. In caso di mancata presentazione motivatamente giustificata dall'iscritto, questi deve essere riconvocato in altra data. In caso di persistente assenza, l'Organismo può procedere comunque.
 5. Delle audizioni e degli altri eventuali accertamenti, è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Organismo Nazionale di Vigilanza dell'AssoTABA e dalle persone ascoltate.
 6. Terminata la fase istruttoria, dell'Organismo Nazionale di Vigilanza dell'AssoTABA riferisce tempestivamente, a fini informativi, al Consiglio dell'AssoTABA i risultati dell'accertamento preliminare, in apposita seduta.

CAPO III

APERTURA E ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 6

Apertura e termine del procedimento disciplinare

- a) All'esito degli accertamenti preliminari, l'Organismo Nazionale di Vigilanza dell'AssoTABA, qualora non decida di archiviare, delibera l'apertura del procedimento disciplinare.
- b) La delibera con la quale l'Organismo Nazionale di Vigilanza dell'AssoTABA decide l'apertura del procedimento disciplinare deve essere motivata e contenere:
 - l'indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare e l'indicazione delle norme di legge o del codice deontologico che si ritengono possano essere state violate, eventualmente, integrando le contestazioni mosse all'interessato in sede di accertamenti sommari, in considerazione dell'esito dell'espletata istruttoria sommaria;
 - l'indicazione della seduta di trattazione del procedimento;
 - la menzione che l'incolpato ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia iscritto all'albo degli avvocati e di presentare memorie e documenti;
 - l'espresso avvertimento che qualora l'incolpato non si presenti alla seduta dell'Organismo Nazionale di Vigilanza dell'AssoTABA, si procederà in sua assenza;
 - la nomina del componente relatore dell'Organismo.
4. La delibera deve essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al professionista incolpato, il quale, nel corso del procedimento, può farsi assistere da un difensore di fiducia iscritto nell'albo degli avvocati. Tra la data di ricezione da parte dei destinatari della comunicazione di cui al comma precedente e la data della seduta devono intercorrere almeno 30 giorni. L'incolpato, o il difensore, hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento, e possono produrre deduzioni scritte, documenti ed istanze istruttorie, fino a dieci giorni prima della seduta.
5. L'AssoTABA provvede a mettere a disposizione del relatore il fascicolo del procedimento.
6. Fatte salve le cause di sospensione del procedimento e le interruzioni dei termini, il procedimento disciplinare deve essere concluso entro il termine di ventiquattro mesi dall'apertura.

7. Qualora, per qualunque motivo, in pendenza del procedimento muti la composizione dell'Organismo Nazionale di Vigilanza dell'AssoTABA, il procedimento prosegue e sono fatti salvi tutti gli atti compiuti antecedentemente.

Art. 7

Le sedute e la fase istruttoria

1. Le sedute avanti l'Organismo Nazionale di Vigilanza dell'AssoTABA non sono pubbliche, non possono essere registrate o audioriprese se non previa deliberazione dell'Organismo Nazionale di Vigilanza dell'AssoTABA e, salvo impedimenti, si tengono presso la sede centrale dell'Associazione.
2. Nel corso della seduta, il relatore espone oralmente lo svolgimento dei fatti e l'esito delle fasi procedurali che hanno preceduto la seduta.
3. L'Organismo Nazionale di Vigilanza dell'AssoTABA procede all'istruttoria, ammettendo i mezzi di prova, anche a richiesta di parte, ritenuti rilevanti, e dispone l'acquisizione di tutti gli elementi di valutazione considerati utili per la decisione, quali, ad esempio, dichiarazioni, informazioni e documenti. L'incolpato può produrre memorie e documenti fino a dieci giorni prima della seduta fissata e può farsi assistere da un difensore.
4. Alla convocazione dell'incolpato si provvede mediante comunicazione da eseguire tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione della data di convocazione, nonché della facoltà di presentare memorie e documenti. Tra la data di ricevimento della convocazione e quella fissata per l'audizione devono intercorrere non meno di 30 giorni. Con le stesse modalità di cui al capoverso precedente, si può procedere alla convocazione degli autori di eventuali esposti o di altre persone informate dei fatti oggetto del procedimento.
5. Devono essere sentiti l'incolpato e, se del caso, colui che ha presentato un esposto, le persone informate dei fatti che si ritiene utile ascoltare, nonché il Procuratore della Repubblica competente per territorio, qualora presente alla seduta. All'esito di tali adempimenti, l'incolpato che ne faccia richiesta può formulare osservazioni.
6. Se nel corso della seduta il fatto risulta diverso da come descritto nell'atto di incolpazione, ovvero emerge altro illecito disciplinare, l'Organismo Nazionale di Vigilanza dell'AssoTABA modifica l'accusa e la comunica all'interessato, anche se assente, procedendo alla fissazione di una nuova seduta nel rispetto delle garanzie di difesa previste nel presente regolamento.
7. Della seduta viene redatto verbale, nel quale occorre dare atto di tutte le attività svolte.
8. Qualora non sia possibile completare nella stessa seduta gli adempimenti istruttori previsti, l'Organismo Nazionale di Vigilanza dell'AssoTABA rinvia il procedimento ad altra seduta da tenersi in tempi ravvicinati.
9. I provvedimenti istruttori sono comunicati all'incolpato assente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 8

Verbale

1. Il verbale della seduta è redatto dal Segretario dell'Organismo sotto la direzione del Presidente dell'Organismo Nazionale di Vigilanza dell'AssoTABA, ed è sottoscritto da entrambi.
2. Il verbale deve contenere:
 - la data della seduta, con l'indicazione del giorno, mese ed anno;
 - il numero ed il nome dei componenti dell'Organismo Nazionale di Vigilanza presenti;
 - la menzione della relazione istruttoria;
 - l'indicazione, se presenti, del Procuratore della Repubblica competente per territorio, dell'incolpato e del difensore, dell'esponente e delle persone informate dei fatti;
 - le dichiarazioni rese dai presenti;
 - i provvedimenti adottati dall'Organismo Nazionale di Vigilanza e le relative votazioni;
 - la sottoscrizione del Presidente e del Segretario dell'Organismo Nazionale di Vigilanza.

CAPO IV
SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO RILEVANZA DELLA SENTENZA PENALE
DECISIONE DEL PROCEDIMENTO

Art. 9

Sospensione del procedimento e rilevanza della sentenza penale

1. L'Organismo Nazionale di Vigilanza, una volta aperto il procedimento disciplinare, in qualsiasi momento, può disporre la sospensione, in caso di pendenza di procedimento penale a carico del medesimo soggetto per gli stessi fatti, in attesa dell'esito di tale giudizio.
2. La sospensione interrompe il decorso dei termini di prescrizione dell'illecito disciplinare e di durata del procedimento, che ricominciano a decorrere dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo penale.
3. La sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare nei casi di cui all'art. 653 c.p.p..
4. Il procedimento disciplinare è sospeso in caso di cancellazione dal registro del professionista incolpato. Il professionista cancellato è iscritto in un apposito registro istituito presso L'Organismo Nazionale di Vigilanza. Il procedimento prosegue in caso di successiva iscrizione del medesimo professionista all'AssoTABA, e sono fatti salvi gli atti compiuti prima della sospensione.

Art. 10

Sospensione cautelare

1. Qualora in sede di accertamento preliminare vengano riscontrati a carico di un iscritto illeciti di condotta deontologica di particolare gravità e, comunque, suscettibili di arrecare grave danno al decoro e alla dignità della professione, l'Organismo Nazionale di Vigilanza, all'unanimità dei presenti, può disporre la sospensione dell'iscritto in via cautelare per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento disciplinare.
2. La sospensione cautelare cessa immediatamente qualora il procedimento disciplinare si concluda con l'archiviazione o l'irrogazione di una sanzione.

Art 11

Decisione e pubblicazione

1. Esaurita l'istruttoria l'Organismo Nazionale di Vigilanza si ritira in camera di consiglio per deliberare e, previa discussione, assume la decisione con votazione palese.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 4, D.P.R. n. 221/2005, le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti l'Organismo Nazionale di Vigilanza. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all'incolpato; gli astenuti vengono contati ai fini della costituzione del quorum funzionale.
3. L'Organismo delibera con decisione motivata redatta dal membro relatore.
4. La decisione dell'organismo può consistere:
 - nell'archiviazione del procedimento;
 - nella sospensione del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo precedente;
 - nell'irrogazione della sanzione.
5. Nei casi di particolare complessità, l'Organismo, al termine della seduta, può riservarsi di emettere la decisione in una seduta successiva.
6. La decisione viene pubblicata mediante deposito nella Segreteria del Consiglio dell'AssoTABA, entro il termine di trenta giorni dalla seduta nel corso della quale è stata assunta.
7. Il Segretario dell'AssoTABA provvede ad annotare in calce all'originale della decisione la data del deposito e provvede a inviarne copia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'interessato ed al Procuratore della Repubblica competente per territorio entro i successivi venti giorni.

Art. 12

Requisiti e comunicazione della decisione

1. La decisione dell'Organismo deve contenere:
 - nome, cognome, luogo e data di nascita dell'incolpato;
 - esposizione dei fatti;
 - svolgimento del procedimento;
 - motivazione;
 - dispositivo recante l'indicazione dei voti favorevoli, dei voti contrari e degli astenuti;
 - la data in cui è pronunciata, con l'indicazione di giorno, mese e anno;
 - la sottoscrizione del Presidente e del Segretario dell'Organismo Nazionale di Vigilanza;
 - la data di pubblicazione, con l'indicazione di giorno, mese e anno;
 - l'avviso che avverso la decisione può essere proposta impugnazione mediante ricorso al Tribunale competente per territorio, dall'interessato o dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
2. La decisione è comunicata entro 20 giorni dalla pubblicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'interessato e al Procuratore della Repubblica competente per territorio. In caso di irreperibilità del professionista, si provvede mediante affissione per dieci giorni nella sede dell'AssoTABA e all'Albo del Comune dell'ultima residenza dell'interessato.

Art. 13

Sanzioni disciplinari

1. Possono essere irrogate dall'Organismo Nazionale di Vigilanza le seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) l'avvertimento;
 - b) la censura;
 - c) la sospensione dell'iscrizione al Registro Nazionale dei Tecnici ABA per un periodo non superiore ad un anno;
 - d) la radiazione dal Registro Nazionale dei Tecnici ABA.
2. In caso di recidiva, soprattutto in ipotesi di illeciti disciplinari identici, L'organismo può applicare all'iscritto una sanzione disciplinare più grave di quella in precedenza irrogata.

Art. 14

Esecutività ed efficacia dei provvedimenti disciplinari

1. Al fine di rendere efficace il provvedimento disciplinare occorre comunicarlo all'interessato mediante raccomandata a/r.

Art. 15

Pubblicità e archiviazione delle deliberazioni

1. I provvedimenti di sospensione e radiazione, dopo essere divenuti esecutivi, sono annotati su apposito registro dell'AssoTABA.
2. L'Organismo Nazionale di Vigilanza può disporre che un estratto delle deliberazioni recanti provvedimenti disciplinari divenute esecutive, siano pubblicate presso le sedi Regionali e sul sito web dell'AssoTABA con modalità atte a tutelare la privacy dei singoli iscritti.
3. I provvedimenti sanzionatori e l'atto di archiviazione sono inseriti, in originale, nell'apposito archivio dell'AssoTABA. Copia delle deliberazioni e di tutti gli atti ed i documenti ad essa connessi sono inseriti nel fascicolo personale dell'iscritto, conservato presso la sede centrale dell'AssoTABA.
4. L'accesso a tali atti è consentito nel rispetto della disciplina contenuta nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

Art. 16

Tutela giudiziaria e provvedimenti conseguenti

1. le deliberazioni dell'Organismo Nazionale di Vigilanza possono essere impugnate, con ricorso al Tribunale competente per territorio, dall'interessato o dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale stesso.
2. Il ricorso deve essere proposto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
3. In caso di conferma del provvedimento disciplinare da parte del Tribunale, l'interessato può ricorrere alla Corte d'Appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al Tribunale e, infine, alla Corte di Cassazione.
4. In caso di annullamento del provvedimento disciplinare da parte del Tribunale, con apposita deliberazione l'Organismo Nazionale di Vigilanza, eseguite le valutazioni del caso, decide se limitarsi a prendere atto della sentenza di annullamento, adottando, ove necessario, i provvedimenti conseguenti, ovvero se proporre impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale.